



VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 26

In data: 29.04.2022

OGGETTO:
APPROVAZIONE TARIFFE TARI - TASSA SUI RIFIUTI - ANNO 2022

L'anno **duemilaventidue** il giorno **ventinove** del mese di **aprile** alle ore **10.20**, nella sala delle adunanze consiliari, in prima convocazione straordinaria, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dallo Statuto e dal Regolamento Comunale, sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 - DAVIDE SANTONASTASO	Assente	10 - VITTORIA IANNUCELLI	Presente
2 - OTTORINO FERILLI	Presente	11 - GINA LUCIANI	Presente
3 - FLAVIO DI MUZIO	Presente	12 - PRIMO SPARNACCI	Presente
4 - EDIA PEZZOLA	Presente	13 - NICOLA SANTARELLI	Assente
5 - BARBARA ORSI	Presente	14 - ULIANA PALADINI	Assente
6 - MATTIA GIANFELICE	Presente	15 - SIMONE MANCO	Presente
7 - FRANCESCA MARTELLA	Assente	16 - ANDREA DE FABIIS	Presente
8 - MARCO CANNISTRA	Presente	17 - GIULIA PATRIGNANI	Assente
9 - FATIMA MASUCCI	Presente		

Totale presenti 12

Totale assenti 5

Assiste il Segretario Comunale **DOTT. MARIO ROGATO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, l'Avv. **BARBARA ORSI** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Consiglio Comunale passa alla trattazione del 7° punto all'o.d.g relativo alla proposta di deliberazione n. **272 del 19/04/2022, di seguito riportata**, relativa “**All’ approvazione delle tariffe TARI – Tassa sui rifiuti – anno 2022**”.

Illustra il punto l’Assessore al Bilancio, Tributi e Urbanistica Vittoria Iannuccelli (**intervento riportato nell’allegato 1**)

Proposta n. 272 del 19.04.2022

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI - TASSA SUI RIFIUTI - ANNO 2022

L’ASSESSORE AI TRIBUTI

PREMESSO che l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l’Imposta Unica Comunale di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

VISTA la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall’art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

LETTI in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

VISTO l’art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare i seguenti commi che testualmente recitano:

- *«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno*

effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

- *«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;*
- *«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;*

DATO ATTO che :

- l'art. 3 comma 5-quinquies del DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2021, n. 228 “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. (21G00255)” dispone che a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.
- il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con L. 25 febbraio 2022, n. 15, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” ha disposto all'art. 3 comma 5-sexiesdecies e comma 5-septiesdecies la proroga del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024 di cui all'art. 151 comma 1 D.Lgs 267/2000 al 31 maggio 2022

DATO ATTO che:

- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »
- l'Autorità per la regolazione Energia, Reti e Ambiente (ARERA) ha pubblicato in data 4 agosto 2021 la Delibera 03 agosto 2021 **363/2021/R/rif “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”** che definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025
- la determinazione **n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021** “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

VISTO il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 29/04/2022 con cui è stato approvato, secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2 definito da ARERA, il Piano Economico Finanziario;

CONSIDERATO CHE lo stesso verrà trasmesso ad ARERA per l'approvazione definitiva di competenza;

TENUTO CONTO che:

- secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 7.8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, "fino all'approvazione da parte dell'Autorità dei documenti di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organi competenti ..";
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

VISTO l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38- bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

RILEVATO CHE il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Roma sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

RICHIAMATO inoltre il D.Lgs. 3 settembre 2020 n.116 con cui sono state introdotte importanti modifiche al D.Lgs 3 aprile 2006 n.152 cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA) ed in particolare:

- l'art. 183 con la definizione di "rifiuti urbani" uniformandola a quella comunitaria, facendo così venir meno i cosiddetti rifiuti assimilati;
- l'art.184 con la classificazione dei rifiuti ed in particolare con la parziale modifica dell'elenco dei rifiuti speciali;
- l'abrogazione della lett. g) del comma 2 dell'art.198 con il venir meno del potere dei comuni di regolamentare l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali;
- l'art.238 comma 10 con l'esclusione della corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico;

VISTO CHE, in conseguenza delle modifiche al decreto di cui sopra, le superfici relative alle attività classificate come "Attività industriali con capannoni di produzione", non essendo incluse nell'allegato L-quinques del TUA (Elenco delle attività che producono rifiuti urbani), non possono essere assoggettate alla tariffa;

Tutto ciò premesso,

RITENUTO, pertanto, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2022, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato (all.1) della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

RITENUTO di stabilire, in deroga all'art 20 del vigente regolamento TARI approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 29/06/2021, le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno di imposta 2022:

* prima rata: 10/06/2022

* seconda rata: 10/09/2022

* terza rata: 10/12/2022

* con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 16/06/2022

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 29/06/2021;

PRESO ATTO dei pareri in merito formulati ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **DI PRENDERE ATTO** del Piano Economico Finanziario e dei documenti ad esso allegati, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 29/04/2022
- 3) **DI APPROVARE** le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2022 di cui all'allegato (all.1) della presente deliberazione ed i coefficienti di adattamento e di produzione (Ka, Kb, Kc e Kd) applicati, in base all'area geografica di riferimento, alla tipologia di attività e alla composizione del nucleo familiare, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- 4) **DI DARE ATTO** che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Economico Finanziario;
- 5) **DI DARE ATTO** che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Città Metropolitana di Roma , nella misura del 5%;
- 6) **DI STABILIRE** le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2022:
 - * prima rata: 10/06/2022
 - * seconda rata: 10/09/2022
 - * terza rata: 10/12/2022
 - * con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 16/06/2022
- 7) **DI PROVVEDERE** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

PROPONE ALTRESI' DI DELIBERARE

Visto il 4° comma dell'art. 134, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Preso atto dell'esposizione della proposta fatta dall'Assessore al Bilancio, Tributi e Urbanistica Vittoria Iannuccelli, delle relazioni e gli interventi come riportati nel resoconto stenografico della seduta di consiglio comunale del 29/04/2022 reso disponibile ad opera della società incaricata (**Allegato 1**);

Non essendoci ulteriori interventi né proposte di modifiche o rettifiche;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e finanziaria emessi dai Responsabili dei servizi interessati ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000, che gli hanno sottoscritti con firma digitale ed allegati al presente provvedimento

Con votazione che dà il seguente risultato:

Presenti 12 Assenti 5 (Santonastaso, Martella, Santarelli, Paladini, Patriggnai)

Favorevoli 10

Contrari 0

Astenuti 2 (De Fabiis, Manco)

DELIBERA

- 1) **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

- 2) **DI PRENDERE ATTO** del Piano Economico Finanziario e dei documenti ad esso allegati, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 29/04/2022
- 3) **DI APPROVARE** le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2022 di cui all'allegato (all.1) della presente deliberazione ed i coefficienti di adattamento e di produzione (Ka, Kb, Kc e Kd) applicati, in base all'area geografica di riferimento, alla tipologia di attività e alla composizione del nucleo familiare, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- 4) **DI DARE ATTO** che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Economico Finanziario;
- 5) **DI DARE ATTO** che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Città Metropolitana di Roma , nella misura del 5%;
- 6) **DI STABILIRE** le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2022:

* prima rata: 10/06/2022

* seconda rata: 10/09/2022

* terza rata: 10/12/2022

* con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 16/06/2022

- 7) **DI PROVVEDERE** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
- 8) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà presente all'albo pretorio online e sul sito comunale nella sezione Amministrazione Trasparente - Provvedimenti organi di indirizzo politico - Provvedimenti;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa, altresì, l'urgenza di provvedere con votazione che dà il seguente risultato:

Presenti 12 Assenti 5 (Santonastaso, Martella, Santarelli, Paladini, Patrignnai)

Favorevoli 10

Contrari 0

Astenuti 2 (De Fabiis, Manco)

DELIBERA

Ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

RESOCONTO STENOGRAFICO DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/04/2022 RESO DISPONIBILE AD OPERA DELLA SOCIETÀ INCARICATA

BARBARA ORSI *Presidente*

Passiamo al punto 7 all'ordine del giorno, approvazione tariffe TARI, tassa sui rifiuti anno 2022. Assessore Iannucelli grazie.

VITTORIA IANNUCELLI *Assessore*

Grazie Presidente. Allora le tariffe Tari sono commisurate sulla base dei criteri previsti dal metodo normalizzato definito dal dpr 158/99 cosiddetto “decreto Ronchi”, i predetti criteri stabiliscono la ripartizione dei costi individuati e classificati nel Piano Economico Finanziario. In particolare, il metodo normalizzato permette di determinare le tariffe in base a dei coefficienti che misurano la quantità e la qualità dei rifiuti prodotti per ogni singola categoria di utenza, sia per la parte fissa che quella variabile che costituiscono la tariffa. I parametri di qualità e quantità dipendono anche dall'ubicazione territoriale dell'Ente, la distinzione riguarda nord, centro e sud d'Italia, il cosiddetto Metodo Normalizzato fa una prima grande distinzione fra utenze domestiche e non domestiche, riguardo alle utenze domestiche la ripartizione della parte fissa del costo viene fatta sulla base della superficie occupata, mentre la parte variabile dipende dal numero degli occupanti. Data però la tendenza all'attuazione della tariffa puntuale l'ARERA, l'autorità di regolazione per energia reti e Ambiente, ha introdotto con diversi interventi regolamentari criteri di ripartizione dei costi dando maggior peso all'effettiva produzione dei rifiuti che inevitabilmente è strettamente correlata al numero degli occupanti e non alla superficie occupata. La conseguenza è che nonostante il costo complessivo del servizio sia rimasto invariato l'onere maggiore ricadrà sui nuclei familiari più numerosi piuttosto che sulle grandi superfici. L'unico intervento possibile da parte dell'Ente per limitare l'impatto dei costi soprattutto sulle famiglie numerose è stato quello di agire sui coefficienti di qualità e quantità, che avendo un range minimo e massimo ci ha consentito attraverso molteplici simulazioni, di ridurre al minimo gli scostamenti rispetto alle precedenti tariffe rimaste invariate per anni non essendo variato il costo del servizio. E che ricordiamo deve per obbligo di legge essere coperto al 100% dall'entrata. Riguardo invece le utenze non domestiche, la classificazione prevista dal dpr 158, individua circa 20 categorie; la novità introdotta dalla norma esenta dal pagamento la categoria 20, le attività industriali con capannoni di produzione. Questo però non ha comportato grossi problemi poiché le attività industriali erano già esentate dal pagamento della Tari in quanto le aree di produzione erano caratterizzate da rifiuti speciali non assimilabili agli urbani e anche qui poi abbiamo cambiato di nuovo. Per il resto, riguardo le utenze non domestiche valgono le stesse considerazioni delle utenze domestiche e cioè, avendo diminuito il peso della parte fissa del costo, la parte variabile incide di più rispetto a prima gravando in maniera significativa sulla tipologia dell'attività svolta piuttosto che sulla superficie occupata. Anche in questo abbiamo agito sui coefficienti cercando di diminuire gli scostamenti, infatti lo schema allegato il piano tariffario alla presente proposta di deliberazione, oltre a spiegare la ripartizione dei costi attraverso il metodo normalizzato per la definizione delle tariffe contiene anche gli elaborati relativi alle simulazioni da cui si vincono gli impatti percentuali di redistribuzione dei costi. Abbiamo fatto una sorta di censimento per fare queste simulazioni, cercando di individuare quali erano e quanti erano quei nuclei che venivano maggiormente colpiti e su di essi abbiamo fatto numerose simulazioni per evitare che l'impatto fosse troppo alto e diciamo che date le risultanze come avrete visto dal piano tariffario abbiamo limitato, diciamo, al minimo proprio indispensabile l'aumento del costo tariffario. Tutto ciò premesso, si è ritenuto di stabilire in deroga all'articolo 20 del vigente regolamento Tari le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno d'imposta 2022 che ovviamente data la proroga sono slittate, quindi la prima rata sarà il 10 giugno 2022, la seconda rata il 10 settembre 2022, la terza rata il 10 dicembre 2022 con fermo restando la possibilità di versare in un'unica soluzione il 16 di giugno. Pertanto, preso atto per i formulari ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 267/2000 si richiede di approvare le tariffe Tari relative all'anno 2022 suddivise tra utenze domestiche utenze non domestiche come il dettagliatamente indicate nell'allegato 1 e di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile grazie.

BARBARA ORSI *Presidente*

Grazie Assessore. Se ci sono interventi, prego Vicesindaco.

MATTIA GIANFELICE *Vicesindaco*

Allora grazie Vittoria per il lavoro che sta facendo ma che ha fatto anche per i 5 anni precedenti quindi ne approfitto e ringrazio anche per i 5 anni precedenti. Prendo spunto in realtà sia da quello che è stato detto da Vittoria che dall'Assessore Ferilli in precedenza e cioè comprendere, è importante comprendere quello che si evince dal bilancio perché queste sono comunque delle voci che poi hanno un impatto importante sulla vita di tutti i giorni, non stiamo parlando di numeri che vengono messi in là per schematizzare un qualcosa di astratto fondamentalmente vanno a regolare quello che tutti i giorni ci capita dentro casa. E da lì si legge anche da come vengono affrontate le spese, da come viene affrontata la tariffa, in particolare anzi la tariffa perché essendo un conferimento che va a coprire per intero il servizio ha una specifica ancora maggiore, si va a comprendere pure quello che per l'amministrazione è uno scopo principale o un diciamo, quella che può essere una soluzione alternativa e in più volte il Comune di Fiano Romano ha dimostrato che l'ottica principale è quella della tutela del cittadino. Perché in questi sei anni in cui anche io ho svolto il ruolo di Consigliere Comunale abbiamo sempre cercato di mantenere in piedi il servizio cercando di gravare il meno possibile sui cittadini, anche in questo caso abbiamo fatto lo stesso e quello che noi stiamo facendo oggi con grande difficoltà non può non essere legato anche ad una politica di formazione e di informazione sul territorio. Perché dico questa cosa? Perché noi siamo insomma, con la buona volontà degli uffici, con l'ottimo lavoro degli uffici, possiamo andare ad ingerire il meno possibile su quelle che sono le tariffe, su quello che è quello, su quello che andiamo a toccare nelle tasche dei nostri concittadini ma bisogna anche fare un'ulteriore attività far capire i nostri cittadini che fare la raccolta differenziata fa la differenza per tutto il Comune ma anche per quanto riguarda le tariffe che poi andranno a pagare. Noi speriamo che nei prossimi tempi riusciremo a mettere in piedi, anzi non speriamo, sicuramente riusciremo a mettere in piedi un'attività di informazione maggiore sulla raccolta differenziata perché vogliamo anche sulla base di quello che abbiamo visto sui punti che abbiamo toccato precedentemente, vogliamo ritornare ad avere un una percentuale di raccolta molto più alta di quella che ci troviamo ad avere adesso. Quindi lo dico anche come una sorta di invito a tutti i componenti del Consiglio Comunale, cerchiamo di far passare il messaggio di comunicare ai cittadini che è importante dare una mano, è importante sviluppare in modo sano, in modo corretto, in modo equilibrato quello che non è un obbligo ma è uno strumento, cioè quello della raccolta differenziata e secondo me questo è un appunto che può essere fatto in questo momento sulla base anche di quello che andiamo a trattare e che andiamo a votare adesso. Questo è il mio intervento ringrazio ancora e ne approfitto per ringraziare ancora una volta Vittoria e ringrazio gli uffici, ringrazio Patrizia, ringrazio Vito, ringrazio Giulia e ringrazio tutti gli altri che hanno partecipato.

BARBARA ORSI *Presidente*

Prego Assessore Iannucelli.

VITTORIA IANNUCELLI *Assessore*

Io volevo solo ovviamente sono d'accordo su quello che ha appena detto il Vicesindaco ma è importante la sensibilizzazione riguardo all'atteggiamento che ogni singolo cittadino deve avere nei confronti di questo argomento, sia a livello ambientale che anche quello è un aspetto importantissimo, e soprattutto anche a livello economico perché la tendenza abbiamo detta qual è, chi più produce più paga. E quindi l'attenzione e la gestione oculata anche all'interno delle proprie famiglie, delle proprie case riguardo la differenziata ovviamente poi si traduce in un risparmio qualora si faccia una buona differenziata. Io ho voluto riprendere la parola anche per ringraziare personalmente il lavoro svolto, in particolar modo dall'Ufficio Tributi e dal suo funzionario responsabile Patrizia Marsicola rispetto al lavoro svolto sulle simulazioni e l'attenzione messa, perché non è un lavoro solo di questi ultimi tre mesi, è un lavoro che l'ufficio sta svolgendo da almeno un anno a questa parte, da che l'ARERA ha introdotto tutte le novità sin dal 2019 e quindi volevo ringraziarla e ringraziare tutto l'ufficio personalmente perché oltre all'efficienza, alla competenza indiscutibili rilevo sempre una sensibilità non scontata riguarda al proprio territorio e alla propria gente. Grazie.

BARBARA ORSI *Presidente*

Grazie Assessore. Altri interventi? Prego Assessore Ferilli.

OTTORINO FERILLI *Assessore*

Grazie Presidente, ma io diciamo un intervento in aggiunta a quella che è stata l'esposizione dell'Assessore Iannuccelli che ringrazio nuovamente e anche l'intervento del Vicesindaco che cerca di far comprendere anche maniera molto sfumata e velata il fatto che secondo me siamo arrivati ad un momento dove bisogna anche intraprendere dei percorsi e dei processi che io chiamo di responsabile maturità sul tema dei rifiuti. Perché voi sapete benissimo che la Tari che poi va in sostituzione della vecchia Tia, della vecchia Tarso ed entra a dicembre del 2013 circa credo questo è il periodo di entrata in vigore, è una tassa che riguarda diciamo il servizio della raccolta dei rifiuti e che i proventi di questo tributo servono a coprire totalmente il costo di servizio della raccolta dei rifiuti. Ora spesso e volentieri questo è un paese, il nostro, su scala nazionale che cerca di dare le dovute spiegazioni o la giusta informazione o la giusta costruzione dei processi che portano quella formazione culturale al cittadino nello stato e nei momenti di emergenza. Sbagliato. L'abbiamo detto più volte, perché dovremmo intraprendere il percorso di questo processo in maniera graduale e non dover ritrovarsi a farlo nei momenti di emergenza o quando si è chiamati ad attingere alle casse dei cittadini, alle tasche dei cittadini, dovendo procedere ad un andare a riparametrare le aliquote o tariffe. E quindi questo ci deve spingere perché questo tema che è sempre stato un tema che non ci trova pronti culturalmente su scala nazionale, molto scomodo alla politica e in generale e non ha mai portato gli istituti sovracomunali, gli organi deputati e quindi la cabina di regia, nel nostro caso magari anche la Regione stessa, a mettere in campo quel processo di trasformazione culturale ed informazione sul tema dei rifiuti. Anche perché come diceva benissimo l'Assessore e ribadiva è il nostro Vicesindaco, questi proventi servono a coprire totalmente il costo del servizio, ma il servizio durante gli anni subisce anche delle variazioni in termini di costi. Voi dovete sapere che per ,secondo me, una politica disattesa dal punto di vista sovracomunale e quindi della Costituzione come è stato fatto per il servizio idrico integrato su scala nazionale con la Costituzione degli ambiti territoriali, ATO 1, ATO 2 e così via ,come è stato fatto su scala nazionale per la costituzione di 175 ATO - ambiti territoriali nella materia di gas, perché l'Italia è suddivisa in 175 ambiti, Fiano Romano fa parte e farà parte quando sarà definita la gara di ambito Roma 3, di un ambito composto da 41 Comuni che arrivano fino a Tiburtina dove Fiano Romano fa parte di questo ambito per la gestione del gas. Secondo me, questa è una mia modesta e umile diciamo posizione, anche sul tema dei rifiuti la Regione Lazio in passato avrebbe dovuto procedere nella direzione della costituzione di ambiti all'interno dello scacchiere regionale decidendo poi la possibilità di collocazione dei vari impianti che avessero permesso che cosa? Quello che sono state delle variabili in questi anni che cittadino neanche conosce, che conoscono gli addetti ma che il cittadino non conosce né in maniera diretta né in maniera indiretta perché non hanno gravato su un innalzamento delle tariffe negli anni precedenti. Per quanto quattro o cinque impianti autorizzati nella Regione Lazio conoscono e comprendono il fatto di essere 4-5 impianti autorizzati e insieme fanno cartello e aumentano in percentuale il costo del conferimento in impianto dei rifiuti, il Comune e i comuni che conferiscono sono costretti, sarebbero chiamati immediatamente ad innalzare le tariffe per coprire totalmente il costo del conferimento. Ma spesso e volentieri per non continuare a chiamare sempre il solito utente, quindi il cittadino a dover contribuire alle variabili che negli anni si evidenziano e si materializzano che cosa accade? Accade che si fanno delle manovre straordinarie di bilancio. Quindi secondo me, io colgo anche in maniera molto intelligente, velatamente nell'intervento del Vicesindaco, il fatto che bisogna iniziare a mettere in campo delle politiche condivise, diciamo, che cerchino di informare da una parte e cerchino di sensibilizzare dall'altra a procedere nella giusta strada per migliorare sempre di più il servizio della raccolta differenziata. Perché non basta solo ed esclusivamente calare o far atterrare all'interno del nostro territorio gabbie che vanno a tutelare, a monitorare di videosorveglianza che tutela e fa il monitoraggio del conferimento nelle proprie isole diciamo o gabbie condominiali, ma serve anche cercare di far comprendere poi che altrimenti si è costretti per forza a dover andare a mutare o a modificare quella che è l'imposta, quello che è il tributo relativo alla raccolta. Siamo in un momento dove purtroppo per quello che sta accadendo, io mi riferisco al conflitto che è stato toccato anche nella mozione rappresentata dal collega De Fabiis, sta succedendo diciamo, sta implodendo dal punto di vista delle energie per quanto riguarda l'approvvigionamento del gas, di quello che riguarda nuovi strumenti e nuove attività da mettere in campo, quindi è anche un momento favorevole per cercare di essere così maturi, così responsabili per affrontare tematiche spesso e volentieri in passato sono state lasciate e solo ed esclusivamente toccate solo nei momenti di emergenza.

BARBARA ORSI *Presidente*

Grazie Assessore. Ci sono altri interventi? Allora passiamo alla votazione.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
AVV.BARBARA ORSI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. MARIO ROGATO

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi , come da
attestato di pubblicazione allegato.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. MARIO ROGATO

=====